

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/707 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive **alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive famoxadone, flumiossazina e metalaxyl-m sono stati prorogati fino al 30 giugno 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione ⁽³⁾. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, etefon, etoxazole, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metiocarb, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor sono stati prorogati fino al 31 luglio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917.
- (4) Il periodo di approvazione della sostanza attiva diuron è stato prorogato fino al 30 settembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Il periodo di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo scadrà il 31 agosto 2019 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprosfos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor: (GUL 163 del 28.6.2018, pag. 13).

⁽⁴⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GUL 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GUL 238 del 21.9.2018, pag. 62).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

- (6) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze menzionate nei considerando da 3 a 5 sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (7) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (8) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 35 «Famoxadone», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2020»;
- 2) alla riga 37 «Metalaxyl-M», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2020»;
- 3) alla riga 39 «Flumiossazina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2020»;
- 4) alla riga 44 «Foramsulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 5) alla riga 46 «Ciazofamid», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 6) alla riga 83 «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 7) alla riga 84 «Benalaxyl», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 8) alla riga 85 «Bromoxynil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 9) alla riga 86 «Desmedipham», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 10) alla riga 88 «Phenmedipham», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 11) alla riga 97 «S-metolachlor», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 12) alla riga 99 «Etoxazole», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 13) alla riga 109 «Bifenazato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 14) alla riga 110 «Milbemectin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 15) alla riga 141 «Fenamifos», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 16) alla riga 142 «Etefon», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 17) alla riga 145 «Captan», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 18) alla riga 146 «Folpet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 19) alla riga 147 «Formetanato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 20) alla riga 148 «Metiocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 21) alla riga 149 «Dimetoato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 22) alla riga 150 «Dimetomorf», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 23) alla riga 152 «Metribuzin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 24) alla riga 153 «Fosmet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
- 25) alla riga 154 «Propamocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;

- 26) alla riga 156 «Pirimifosmetile», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 27) alla riga 158 «Beflubutamid», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 28) alla riga 163 «Benthiavalicarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 29) alla riga 164 «Boscalid», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 30) alla riga 166 «Fluoxastrobin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 31) alla riga 167 «*Paecilomyces lilacinu* ceppo 251», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 32) alla riga 168 «Prothioconazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2020»;
 - 33) alla riga 192 «Diuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 settembre 2020»,
 - 34) alla riga 268 «Tebuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 agosto 2020».
-